



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

***Corso di Aggiornamento per l'anno 2023/2024 in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti agli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011***

***D.M. 22 novembre 2022***

***Capitolo V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico***



## ■ **Elenco Argomenti**

↳ **V.15 «Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico» – D.M. 22 novembre 2022**

## ■ **Obiettivi**

↳ **Cenni in merito al campo di applicazione, struttura del documento e alle modalità applicative**



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

La **“RTV Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”** è stata introdotta con **D.M. 22 novembre 2022**: *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”*.

Il decreto è stato pubblicato in **G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022**.

È entrato in vigore il **1 gennaio 2023**.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il capitolo **V.15** (*attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*), della sezione V dell'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, ha esteso il campo di applicazione del codice ai locali di spettacolo e di trattenimento (*Attività n. 65 dell'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151-limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento*).

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996) nonché anche alle attività a carattere temporaneo. In particolare si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, di cui al numero 65 dell'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore del decreto).

La regola tecnica verticale **non si applica ai luoghi non delimitati, alle attrazioni di spettacolo viaggiante e agli esercizi pubblici, come bar o ristoranti, con impiego strumenti musicali, karaoke, ecc, in assenza dell'aspetto danzante o di spettacolo o di spazi appositamente allestiti per assistere allo spettacolo o per danzare.**

n.b. Cosa si intende per spettacolo viaggiante?

Per spettacolo viaggiante si intendono **le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili**, ovvero i parchi divertimento allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile, sia all'aperto che al chiuso, in area privata (aree parrocchiali, aree, giostre, fiere....)



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### NORME ALTERNATIVE

Alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico per le quali vengono applicate le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi non si applica il D.M. 19 agosto 1996 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo» nonché le seguenti disposizioni:

- D.M. 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».
- D.M. 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione».
- D.M. 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio».
- D.M. 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo».
- D.M. 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».



### NORME ALTERNATIVE

- D.M. 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
- D.M. 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- D.M. 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

In alternativa alle norme tecniche del Codice è fatta salva la possibilità di applicare il D.M. 19 agosto 1996 per l'attività 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) di cui all'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 nonché le disposizioni sopra indicate.

Naturalmente, come previsto dal codice di prevenzione incendi, non sono previsti adempimenti per le attività in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### DEFINIZIONI

- Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.




**AUDITORI E SALE CONVEGNO:**  
LOCALI DESTINATI A CONCERTI, CONFERENZE, CONGRESSI E SIMILI



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico


## DEFINIZIONI

- Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.



### CINEMA-TEATRI

LOCALI DESTINATI PREVALENTEMENTE A PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ED ATTREZZATI CON SCENA PER LO SVOLGIMENTO DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E SPETTACOLI IN GENERE



### CINEMATOGRAFI

LOCALI, CON O SENZA SEMPLICE PEDANA, DESTINATI PREVALENTEMENTE A PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## DEFINIZIONI

- Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.



### **CIRCHI**

LOCALI DESTINATI ALLA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI ABILITÀ, FORZA E CORAGGIO, CON O SENZA L'INTERVENTO DI ANIMALI FEROCI O DOMESTICI



### **SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI**

LUOGHI DESTINATI AD ATTIVITÀ SPETTACOLARI, TRATTENIMENTI O ATTRAZIONI, ALLESTITI MEDIANTE ATTREZZATURE MOBILI, ALL'APERTO, OVVERO IN PARCHI PERMANENTI



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### DEFINIZIONI

- Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.



#### **TEATRI**

LOCALI IN CUI SI PRESENTANO AL PUBBLICO SPETTACOLI LIRICI, DRAMMATICI, COREOGRAFICI, DI RIVISTA E VARIETÀ, CARATTERIZZATI DALLA SCENA, IVI COMPRESI I LOCALI DESTINATI A RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE CON PRESENZA DI PUBBLICO



#### **TEATRI TENDA**

LOCALI CON COPERTURA A TENDA DESTINATI A SPETTACOLI VARI



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## DEFINIZIONI

- Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.



### **SALE DA BALLO E DISCOTECHE**

LOCALI DESTINATI A TRATTENIMENTI DANZANTI



### **LOCALI DI TRATTENIMENTO**

LOCALI DESTINATI A TRATTENIMENTI ED ATTRAZIONI VARIE, AREE UBICATE IN ESERCIZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE PER ACCOGLIERE SPETTACOLI



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## DEFINIZIONI

- Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.



## LUOGHI ALL'APERTO

LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI CON IMPIANTI APPOSITAMENTE DESTINATI A SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI E CON STRUTTURE APPOSITE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico


## DEFINIZIONI

- Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili (ad esempio attività quali cinema, auditorium, sale convegni, ..., inseriti in centri commerciali o poli fieristici).

- Sala: ambito dell'attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.

### ELEMENTI DEL PALCOSCENICO

1. Riflettori lato boccascena
2. Quinta mobile
3. Arlecchino
4. Cielino
5. Americana luci





# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## DEFINIZIONI

- Scena: ambito dell'attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.

In relazione all'ubicazione, la scena può essere:

a. di tipo **separato** dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena ammesso aperto con la sala;



b. di tipo **integrato** nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### DEFINIZIONI

- Deposito di servizio alla scena: locale destinato a ricevere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## CLASSIFICAZIONI

In relazione al numero degli occupanti n:



**OA:**  $n \leq 200$ ;

**OB:**  $200 < n \leq 1000$ ;

**OC:**  $1000 < n \leq 5000$ ;

**OD:**  $n > 5000$ .

In relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:



**HA:**  $-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$ ;

**HB:**  $-5 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$ ;

**HC:**  $-10 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$ ;

**HD:** tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

*Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, ...), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.*



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

**TA1:** ambiti non aperti al pubblico adibiti a **sale prove o camerini**, di superficie  $> 100 \text{ m}^2$ ;

**TA2:** ambiti non aperti al pubblico adibiti a **camerini o servizi**, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva  $> 50 \text{ m}^2$  (*ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie  $\leq 50 \text{ m}^2$* );

**TA3:** ambiti non aperti al pubblico adibiti ad **uffici o servizi**, di superficie  $> 200 \text{ m}^2$ ;

**TO1:** ambiti al **chiuso** ed accessibili al pubblico;

**TO2:** ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, **all'aperto** ed accessibili al pubblico;

**TK1:** ambiti dove si effettuano **lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie  $> 100 \text{ m}^2$  (*laboratori ed attrezzature per le scenografie, ...*);

**TK2:** scena di tipo **separato**;

**TM1:** depositi con carico di incendio specifico  **$q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$** , aventi superficie  $> 200 \text{ m}^2$ ;

**TM2:** depositi con carico di incendio specifico  **$q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$** ;



### CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

**TM3:** depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m<sup>2</sup>;

**TT1:** locali in cui siano presenti quantità significative di **apparecchiature elettriche ed elettroniche**, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (*CED, sala server, cabine elettriche, ...*);

**TT2:** aree destinate alla ricarica di **accumulatori elettrici** di trazione (*muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ...*);

**TZ:** altre aree non ricomprese nelle precedenti (*cabine per la proiezione di film su supporto combustibile, ...*);

- Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: **TK1, TM2 e TM3**.

- È ammessa la classificazione in relazione al numero degli occupanti della singola sala dell'attività, quando le sale ed i relativi ambiti (es. foyer, connettivi, ...) siano funzionalmente indipendenti, compartimentati ed abbiano sistemi d'esodo indipendenti.



### VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

- La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al **capitolo G.2** (nei luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo (es. piazze, ...), il progettista considera il rischio determinato da eventuali ulteriori aspetti di contesto, quali ad esempio: arredo urbano, interferenze con attività limitrofe, punti di somministrazione di cibo e bevande, delimitazioni e barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (es. antintrusione, protezione di impianti tecnologici, ...).
- L'impiego di articoli pirotecnici, fiamme libere, sostanze o miscele pericolose, armi scenografiche deve essere oggetto di specifica valutazione del rischio ed autorizzato secondo le procedure di legge.
- Gli allestimenti e gli impianti temporanei, privi di normativa di riferimento, devono essere oggetto di specifica valutazione del rischio.



## PROFILI DI RISCHIO

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al **capitolo G.3**.

### **Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività**

*Definizione dei profili di rischio*

*Profilo di rischio Rvita*

*Determinazione*

*Profili di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d'uso*

*Profilo di rischio Rbeni*

*Profilo di rischio Rambiente*

Rvita ( $\delta_{occ}$ ,  $\delta_{\alpha}$ ):

- Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

$$Rvita = B2 - B3$$

(occupanti in stato di veglia che non hanno familiarità con l'edificio e con velocità di crescita dell'incendio media o rapida)



### STRATEGIA ANTINCENDIO

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, **indicazioni complementari** o **sostitutive** alle soluzioni conformi previste nella RTO.

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### REAZIONE AL FUOCO

Nelle **vie d'esodo** verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al **gruppo GM2** di reazione al fuoco (capitolo S.1).

Nelle sale delle aree **TO1 (ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico)** :

- a. devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al **gruppo GM2** di reazione al fuoco;
- b. per le pavimentazioni, possono essere impiegati materiali appartenenti **gruppo GM3** di reazione al fuoco;
- c. per le pavimentazioni in legno, è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco, in assenza di condotte di ventilazione o riscaldamento, condutture elettriche sottostanti.

Anche nel caso di scena integrata, è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno del palcoscenico (*per il capitolo S.1 è altresì ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco per materiale scenico non incluso in quinte, velari, tendaggi e simili*)

Nelle aree **TO2 (ambiti, all'aperto ed accessibili al pubblico)** e per le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio possono essere impiegati materiali del **gruppo GM3** (come specificato nel capitolo S.2, le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio sono ad esempio: tensostrutture, tunnel mobili, strutture a tenda, ...).



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### RESISTENZA AL FUOCO

Classe di resistenza al fuoco minima:

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		

[1] Per le attività che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, si applica la classe minima di resistenza al fuoco indicata nel capitolo S.2.

Le indicazioni della precedente tabella non si applicano alle strutture vulnerabili in condizioni d'incendio con carico di incendio specifico di progetto  $q_{f,d} \leq 200 \text{ MJ/m}^2$ .



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### COMPARTIMENTAZIONE

Le **aree TO1, TA1 sale prove o camerini** devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella V.15-2.

Quote dei piani	Attività	Misure antincendio aggiuntive
$-5 \text{ m} \leq h < -1 \text{ m}$ [1]	OA	Almeno una via d'esodo verticale di tipo protetto.
	Tutte eccetto OA	Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2] ed almeno due vie d'esodo verticali di tipo protetto.
$-10 \text{ m} \leq h < -5 \text{ m}$ [3]	Tutte	<ul style="list-style-type: none"><li>● Gestione dell'emergenza (capitolo S.5) di livello di prestazione III;</li><li>● Controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV;</li><li>● Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2];</li><li>● Almeno due vie d'esodo verticali a prova di fumo.</li></ul>
$h > 24 \text{ m}$	Tutte eccetto OA	Tutte le vie d'esodo a prova di fumo

[1] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso  $h$  fino a  $-7,5 \text{ m}$ .

[2] Per le singole sale di superficie  $\leq 600 \text{ m}^2$  è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.

[3] Nel limite massimo di due piani interrati.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### COMPARTIMENTAZIONE

Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.15-3.

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TO1, TA1	Nessun requisito			
TA2, TA3, TK2 [1], TM1 [2], TM3, TT1, TT2	Di tipo protetto			
TK1, TM2	Di tipo protetto [3]		Resto dell'attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2	
TZ	Secondo valutazione del rischio			
[1] Nessun requisito per il boccascena. [2] Nessun requisito per i locali guardaroba permanentemente presidiati. [3] Di tipo a prova di fumo se ubicati a quota < -1 m.				



### COMPARTIMENTAZIONE

Per ciascuna sala:

- a. non si applicano i limiti della massima superficie lorda dei compartimenti del capitolo S.3;
- b. è ammessa la compartimentazione multipiano del capitolo S.3 indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico (*ad esempio: per i piani dei soppalchi, delle gallerie, delle gradinate, dei loggioni, ...*)

Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse le seguenti comunicazioni:

- a. di tipo a prova di fumo, tra l'attività ed altre attività con sistemi d'esodo indipendenti;
- b. di tipo a prova di fumo, tra l'attività classificata OA+HA o OA+HB ed altre attività civili con sistemi d'esodo comuni;
- c. di tipo protetto con chiusure almeno E 30-Sa, tra l'attività ed altre attività civili con sistemi d'esodo indipendenti;
- d. di tipo protetto, tra l'attività ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d'esodo comuni;
- e. senza requisiti di compartimentazione:
  - i. tra l'attività classificata OA+HA ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d'esodo comuni;
  - ii. tra l'attività dotata di controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione V e di controllo fumo e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d'esodo comuni.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### ESODO

Il sistema d'esodo delle **aree TO1 e TO2**:

- a. non può prevedere tornelli;
- b. non può prevedere porte ad apertura automatica, in caso di occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento  $> 0,7$  pp/m<sup>2</sup>;
- c. non deve attraversare le altre tipologie di aree classificate al paragrafo V.15.3 comma 2.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

La GSA in esercizio deve prevedere verifica prima dell'apertura al pubblico dell'attività e successiva sorveglianza, in particolare di locali e vie d'esodo, sistemi di protezione attiva ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Nelle attività di tipo OC+HC, OC+HD o OD il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in **apposito locale ad uso esclusivo** (capitolo S.5).



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### CONTROLLO DELL'INCENDIO

Le attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.15-4.

Attività	Area	Attività			
		HA	HB	HC	HD
OB	TO1, TA1, TA3	II [1]		III	
OC, OD	TO1, TA1, TA3	III			
OD	TO2 [2]	III			
Qualsiasi	TA2, TK1, TK2	III [3]		IV	
Qualsiasi	TM2	IV			
Qualsiasi	TZ	Secondo valutazione del rischio			

[1] Livello di prestazione III per i compartimenti delle attività con carico d'incendio specifico  $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$ .  
[2] Livello di prestazione riferito alle attività soggette.  
[3] Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico  $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$ , oppure con carico d'incendio specifico  $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$  se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).



# V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## CONTROLLO DELL'INCENDIO

Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779 (rete idranti), devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.15-5.

Attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Alimentazione idrica
Occupanti	Quota dei piani			
OB	HA, HB	1	Non richiesta	Singola
OC	HA			
OB	HC			
OC	HB, HC	2	Non richiesta	Singola
OB, OC	HD			
OD	Qualsiasi			Sì

### Livello 1

Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano comunque basso pericolo d'incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza

### Livello 2

Aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato pericolo d'incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza

### Livello 3

Sono le aree nelle quali c'è una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un alto pericolo d'incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### CONTROLLO DELL'INCENDIO

Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo la norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.15-6.

Attività	Alimentazione idrica
OA, OB, OC	Singola [1]
OD	Singola superiore

[1] Se presenti aree TK1 di superficie > 150 m<sup>2</sup>, si indica l'alimentazione idrica di tipo singolo superiore



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### RIVELAZIONE ED ALLARME

Le attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione in tabella V.15-7 (ad esempio, sono ammesse soluzioni alternative alla funzione A degli IRAI (rivelazione automatica dell'incendio) nelle sale con impieghi di effetti scenici che possano comportare falsi allarmi, ad esempio: discoteche, teatri, complessi multifunzionali, ...)

Attività	Area	Livello di prestazione
Qualsiasi	TO2	I
OA, OB [1]	TO1	
OB, OC, OD	-	IV
[1] Attività non soggette, costituite da un'unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2.		



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### RIVELAZIONE ED ALLARME

Deve essere previsto il sistema EVAC (*impianto di diffusione sonora*) per le aree dell'attività della tabella V.15-8.

Attività	Area
OB [1]	TO1, TA1, TA2
OC, OD	
OC, OD	TO2 [2]

[1] Per attività con densità d'affollamento  $\leq 0,7$  pp/m<sup>2</sup>, costituite da un'unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2 è possibile omettere il sistema EVAC.

[2] Nelle attività con aree accessibili al pubblico esclusivamente all'aperto è possibile omettere i requisiti di resistenza al fuoco dei componenti del sistema EVAC.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Le aree TO1 delle attività devono essere dotate di misure di controllo fumi e calore (capitolo S.8) secondo i livelli di prestazione della tabella V.15-9.

Attività			
OA	OB	OC	OD
II [1]		III [2]	
[1] Per i teatri con scena integrata è richiesto il livello di prestazione III. [2] Per le singole sale di superficie $\leq 600 \text{ m}^2$ è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.			

Le indicazioni precedenti non si applicano alle attività svolte in strutture vulnerabili in condizioni d'incendio.

Nelle aree TK2 deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), proteggendo le aree limitrofe (es. platea, servizi, foyer, ...) tramite compartimenti a soffitto appositamente dimensionati, ad esempio secondo le norme UNI 9494 (SENF).



### SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI

I gas refrigeranti degli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TO1 e TA1 devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

Gli impianti di produzione calore alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi di potenza  $\leq 35$  kW devono essere ubicati all'esterno delle attività oppure in compartimenti di classe di resistenza al fuoco  $\geq 30$ .

Gli impianti temporanei non devono costituire causa di inciampo negli ambiti aperti al pubblico. Devono essere realizzati tenendo conto delle prevedibili sollecitazioni ambientali, con particolare riferimento al rischio di danneggiamento meccanico. Prima del loro utilizzo, devono essere sottoposti a verifica secondo le norme tecniche di riferimento.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

### ALTRE INDICAZIONI

È vietato l'impiego di apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.



## V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico



**Arrivederci e grazie per l'attenzione**

